

- La Commissione non ha dato conto di come ha valutato gli elementi di prova né ha spiegato perché non ha considerato le circostanze di fatto e di diritto portate alla sua attenzione dalla ricorrente, tantomeno ha giustificato la sua scelta, nella decisione di rigetto della denuncia, di fondarsi unicamente su dichiarazioni estrapolate dalle osservazioni scritte di una società contro cui era diretta la stessa denuncia.

Ricorso proposto il 6 settembre 2018 — Wanda Films e Wanda Visión /EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

(Causa T-533/18)

(2018/C 399/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: inglese

Parti

Ricorrenti: Wanda Films, SL (Pozuelo de Alarcón, Spagna) e Wanda Visión, SA (Pozuelo de Alarcón) (rappresentante: C. Planas Silva, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dalian Wanda Group Co. Ltd (Dalian, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Wanda Films, SL

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo WANDA FILMS — Domanda di registrazione n. 13 912 829

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 giugno 2018 nel procedimento R 401/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare ricevibile il presente ricorso, gli argomenti e i documenti (segnatamente quelli presentati nell'ambito del presente ricorso nonché quelli presentati dalla ricorrente nel corso dei procedimenti di opposizione e di ricorso);
- Riformare la decisione impugnata;
- Adottare una decisione che ammetta la registrazione del marchio a difesa del quale le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-